

«Non dubitate che l'è mia moier»: un matrimonio in dubbio nella Valpolicella del Cinquecento

Nell'aprile del 1567, prossima ormai al momento del parto, Chiara, figlia di Lucia di Castelrotto, compare di fronte al vicario vescovile di Verona, decisa a vedere accolte le proprie richieste¹. Il figlio che aspettava era il quarto. I tre precedenti, affidati a balie diverse, avevano avuto vita assai breve e, come molti neonati in quel tempo, erano morti entro il primo anno di vita². La nuova gravidanza e, molto probabilmente, la pressione familiare cui era sottoposta, avevano determinato la donna a reclamare il riconoscimento del suo stato coniugale: essa era – e come tale doveva essere reputata da tutti – la legittima sposa di Bartolomeo, detto *el Paltena*, fattore di Giulio Gandini, residente a Fumane. Il tribunale ecclesiastico era dunque “invitato” a ribadire la validità di questo legame, richiamando Bartolomeo ai propri doveri di sposo.

Promesse disattese e “buona fama”

Il rapporto tra i due aveva avuto inizio nove anni prima, ed era quindi proseguito nel tempo, punteggiato dalle gravidanze, dalle ire dei familiari di Chiara, dalle ripetute promesse – sempre disattese – di Bartolomeo. Promesse, naturalmente, di matrimonio, di lunga e felice vita comune, di cura nei confronti della donna e dei figli. Promesse che, giocando sull'ambiguità che i tempi ancora consentivano³, Bartolomeo

aveva rinnovato più e più volte, attento però a non avere accanto a sé testimoni, e giustificando la segretezza del matrimonio con un non meglio precisato timore di perdere il posto di lavoro.

La situazione di Chiara, resa più difficile dalle ripetute gravidanze, non rappresenta però un *unicum* nel panorama “matrimoniale” veronese del XVI secolo⁴. I punti in comune con altre vicende sono infatti numerosi: in primo luogo, Chiara, che appartiene a una famiglia non particolarmente benestante, è orfana di padre. Il dato in questione torna con una ripetitività impressionante all'interno della documentazione processuale conservata presso l'archivio della Curia di Verona. La maggior parte delle richieste volte ad accertare – tramite processo – l'esistenza di un matrimonio, sono avanzate da donne; e queste ultime sono, generalmente, orfane di padre. Ciò significa che la trama di protezione garantita di solito alle giovani dalla famiglia d'origine, è in qualche misura allentata. L'onore di queste fanciulle è più facilmente insidiabile: la loro fragilità è assai pericolosa, all'interno di una società fortemente impernata proprio sul concetto di onore e sulla rilevanza della sua conservazione.

Non è un caso, in effetti, che sull'importanza di «far onor» tornino assai spesso le testimonianze raccolte dai giudici vescovili⁵, e che l'unione matrimoniale rappresenti appunto uno dei sistemi attraverso

il quale “restituire” alla donna e alla sua famiglia l’onore momentaneamente sottratto attraverso il rapporto sessuale.

In effetti, come ricordano Sandra Cavallo e Simona Cerutti, per la donna il concetto di onore è legato proprio alla consumazione dell’atto sessuale e, in tal senso, solo la promessa di un legame matrimoniale è considerata in grado di metterla in qualche modo al riparo: «Accettando la richiesta di copula, la donna ha affidato il proprio onore al partner: in attesa della sua restituzione, si trova in una posizione liminale, di sospensione del suo stato di onore, mentre l’uomo detiene la facoltà di reintegrarla in una condizione onorata, e gode perciò di un potere di arbitrio sulla vicenda»⁶.

Nel caso di Chiara, la protezione familiare si era rivelata assai poco incisiva; e, d’altro canto, la persona cui essa aveva affidato il proprio onore, Bartolomeo, aveva ben presto assunto un atteggiamento ambiguo, prendendo tempo e rifiutando di rendere pubblici lo scambio delle promesse e l’unione matrimoniale⁷. A nulla erano valsi, in tal senso, gli interventi di Dionisio, il fratello minore di Chiara: «Ritrovandomi a casa vidi mia sorella Chiara la qual partoriva et io saltai in colera, et volea darli, se non fusse venuto questo Bartolomeo, il qual mi disse: “Lassa, et non dubitare che è mia mogier et non la abandonarò”, et cossi lassai».

A fronte di una situazione tanto compromessa, in sede processuale Chiara – come molte altre donne nella sua stessa condizione – gioca in via preventiva una carta fortemente correlata con quella dell’onore: quella, cioè, della “buona fama”. I *capitula*⁸ che essa, accompagnata dal procuratore Francesco Strada⁹, sottopone all’attenzione del giudice¹⁰, si soffermano ripe-

tutamente su tale argomento. La donna sottolinea il proprio buon nome, e chiede che su questo punto si pronuncino anche i testimoni che essa presenterà in un secondo momento.

Si tratta di un elemento cruciale. La “buona fama”, nel processo matrimoniale, come in ogni altra sorta di rapporto civile, rappresenta per la società di antico regime un elemento di fondamentale rilevanza: il possesso di questo requisito significa inserimento all’interno di un tessuto sociale saldo e facilmente individuabile. Chi possiede “buona fama”, possiede anche una rete di relazioni solida e ben presente, in grado di garantire riguardo all’onestà della persona in questione, ma anche di offrire alla stessa una serie di validi puntelli ed eventualmente un pronto aiuto¹¹.

Nel caso di Chiara, l’insistenza della giovane sulla propria onestà viene puntualmente ribadita dalle testimonianze prodotte: essa – sostengono i testimoni chiamati a deporre dalla stessa protagonista – viene universalmente considerata una «donna da bene, di buona conditione et fama»¹².

Proprio sulla base di questa reputazione, alcuni dei testimoni ascoltati concordano sul fatto che la frequentazione tra Chiara e Bartolomeo non può che essere di tipo matrimoniale: la donna non avrebbe altrimenti accettato di avere rapporti sessuali, né di partorire dei figli¹³. E, d’altro canto, l’atteggiamento tenuto dai due in pubblico era proprio quello tipico degli sposi.

Le “belle parole”

Questo genere di dichiarazioni introduce nel processo un altro importante tema. L’atteggiamento delle persone, che induce la comunità a presupporre l’esi-

LIBERALE DA VERONA,
Trionfo della Castità
 e *Trionfo dell'Amore*,
 dipinti sul cassone nuziale
 Sambonifacio (Museo
 di Castelvecchio, Verona).



stenza di un legame di tipo matrimoniale tra di loro, poteva rappresentare elemento di estrema rilevanza in ambito processuale. In alcuni casi, infatti, i giudici vescovili insistevano molto sull'analisi degli atteggiamenti tenuti dagli asseriti sposi. Nel tribunale arcivescovile di Firenze, per esempio, l'insieme delle realtà che potremmo definire "gestuali" veniva sempre presa in considerazione con estrema attenzione dal giudice incaricato. In epoca pre-tridentina, in particolare, erano proprio i gesti e il comportamento tenuto dai presunti sposi a rappresentare l'elemento discriminante, in base al quale determinare l'esistenza – o meno – del legame matrimoniale¹⁴.

Nel tribunale vescovile veronese, invece, la posizione assunta dal giudice è diversa. In casi come quello di Chiara, l'attenzione di chi è chiamato a giudicare si concentra soprattutto sul momento dello scambio delle promesse, che devono essere pronunciate liberamente dagli sposi, alla presenza di alcuni testimoni degni di fede¹⁵. Questo, per la donna, rappresenta un grosso problema. Non è infatti un caso che Chiara

cerchi di attrarre l'attenzione del giudice sugli elementi sopra ricordati: essa, in effetti, non appare in grado di provare con sufficiente sicurezza l'esistenza di un valido scambio di promesse con Bartolomeo.

Tale impossibilità, negli anni immediatamente successivi il Concilio di Trento, costituisce un ostacolo di particolare rilievo. Se, infatti, le rigide direttive tridentine non vengono immediatamente recepite nelle diocesi italiane (e, dunque, anche in quella veronese)¹⁶, i giudici che operano in questi anni a Verona insistono molto sul tema del consenso¹⁷, soffermandosi in misura maggiore rispetto al passato sui gesti che hanno accompagnato lo scambio delle "belle parole"¹⁸, ma attribuendo a queste stesse un ruolo imprescindibile.

Questo genere di attenzione può meglio essere compreso se si tenga presente il fatto che a Verona aveva predicato e operato, sino al 1543, Gian Matteo Giberti, vescovo assai sensibile alle esigenze di rinnovamento del mondo cattolico e pastore solerte, attento a intervenire dove necessario nella vita della

propria diocesi. Consapevole dei problemi e delle difficoltà correlate all'ambito matrimoniale (e, ciò, grazie anche all'intelligente uso dello strumento delle visite pastorali), il vescovo aveva insistito molto – tramite pubblicazioni, prediche, richiami – sul tema del matrimonio e sulle modalità piú consone alla sua celebrazione¹⁹. È proprio da qui che deriva quella che sembra essere una peculiarità tutta veronese: un'attenzione assai accentuata alle parole del rito e ai testimoni presenti al momento dello scambio delle promesse. Proprio su questo punto si giocheranno tutta una serie di processi risalenti agli anni del vescovado di Giberti²⁰: ma questo stesso elemento rimarrà centrale anche nel periodo immediatamente successivo il Concilio, un periodo che possiamo in qualche misura definire di “tolleranza” da parte del tribunale vescovile cittadino²¹.

«Non dubitate che l'è mia moier»

Chiara, dunque, è in difficoltà e, probabilmente “istruita” dal suo procuratore, è consapevole di trovarsi in una posizione sfavorevole²². Essa cerca, in qualche modo, di aggirare l'ostacolo, insistendo su due punti: in primo luogo, sul fatto che lo scambio delle promesse è effettivamente avvenuto, ma è sempre stato tenuto segreto, su richiesta dell'uomo; in secondo luogo, sul fatto che Bartolomeo si è sempre preoccupato dei figli, come avrebbe fatto un qualsiasi padre legittimo.

Per quanto riguarda il primo punto, Chiara propone una linea difensiva abbastanza comune per l'epoca. Prima, infatti, che le normative conciliari portassero a recepire il matrimonio come un evento eminentemente pubblico, da celebrarsi di fronte al sa-

cerdote, vi era lo spazio per affermare la legittimità di matrimoni che potremmo – sia pur in modo non del tutto preciso – definire segreti²³. Matrimoni, cioè, in cui (per svariati motivi) l'aspetto pubblicitario non era né richiesto, né opportuno e, dunque, l'intera vicenda doveva essere gestita in prima persona dagli sposi. Ciò – d'altro canto – non confliggeva affatto con la dottrina ecclesiastica in materia: essendo gli sposi i veri ministri del sacramento, era sufficiente che essi scambiassero, in piena libertà, le promesse matrimoniali per dar vita a un'unione a tutti gli effetti valida²⁴. Tuttavia, Giberti (e come lui, molti altri vescovi) aveva ripetutamente insistito sulla necessità della presenza di testimoni. Sono questi ultimi, in effetti, a fare la differenza, e a poter orientare nell'uno o nell'altro verso – prima della piena affermazione della dottrina conciliare – le decisioni dei giudici.

Chiara può produrre solo testimoni indiretti, che la ritengono sposata con Bartolomeo ma che non hanno preso parte alla cerimonia nuziale. L'unica a essere stata presente allo scambio delle promesse, è la madre della donna, Lucia. Il racconto che essa propone al vicario vescovile, è assai accurato e molto partecipato²⁵: «Sarà alli sette di luglio proximo che viene nove anni che essendo venuto in casa nostra, in la villa de Negarine, una dominica de sera, Bartolomio Paltena, il qual disse queste formal parole verso Chiara, mia figliola: “Orsú Chiara, io son venuto qua che ti voglio per moglie et ti prometto la fede mia di torti per moglier, né mai di abbandonarti fintanto, che la terra non mi coprirà li ochi”; et detta Chiara li rispose: “Bartolomio, io non voglio far questo senza il voler et presentia de li miei barbani”»²⁶. «Et lui replicò: “Io te prometto de torte per moier et di non lassarte mai,



LIBERALE DA VERONA,
Trionfo della Castità,
dipinto sul cassone nuziale
Sambonifacio (Museo
di Castelvechio, Verona).

et se mai te lassio che non possi haver mai alegrezza de cosa che desidero a questo mondo et se mai venesse che te lasciasse, prego Dio che mi volti la lingua de dredo via perché tu non meriti questo”. Et lei tornò a dire: “Bartolomeo, io non son mai sta in cianze né in bagie per homo che sii vivo al mondo, manco vi voglio entrar per voi se non mi tolete per moier”; et alhora detto Bartolomeo tochete la man a detta Chiara dicendo: “Io ti acetto per moier”, et li arispondendo disse: “Et anchor io vi aceto per mio marito”, et dipoi detto Bartolomeo basciandoli la mano mi pigliò anchor me per la mano et mi disse: “Lucia, non vi dubitate che l'è mia moier et per moglier ve la domando. Andate pure a dormir”; et io li risposi: “Avertete che se

per moier me la domandate, per moier io ve la do, ma avertete non mi asasinate”; et lui disse: “Andate pur a dormir che l'è mia moglie et per moglie la voglio”; il che inteso li lassai tutti doi li insieme et me ne andai di sopra con due altre mie figlie in una camera a dormir. Dicens: per avanti questo Bartolomeo me adimantete piú et piú volte la ditta Chiara mia figlia per moglier, ma io sempre li rispose che questo non lo voleva fare senza il consenso delli miei maggiori, et lui diceva che non voleva che questo se risapesse per amor de messer Giulio Gardin suo padrone».

La deposizione della madre, assai circostanziata, è tuttavia anche molto problematica. Nelle cause matrimoniali, in effetti, la testimonianza di genitori e consanguinei veniva ammessa (e reputata a tutti gli effetti valida): essa era però guardata con sospetto quando tra le due parti in causa vi fosse una evidente disparità economica e sociale. In questi casi, i «parenti del partner piú debole erano considerati testi sospetti»²⁷. Alla luce di questa valutazione diviene chiaro anche il motivo per cui i testimoni prodotti da Chiara e dal suo procuratore insistano molto sulla descrizione della propria situazione economica.

Anche in questo caso, non si tratta di un'attenzione di natura particolare. In numerose cause matrimoniali, in effetti, vengono forniti dati puntuali sulla situazione familiare ed economica dei convenuti. Ma in questa specifica vicenda – come anche in altre di simile struttura – sembra che l'attenzione su tali dettagli divenga maggiore. È evidente che Chiara intende dimostrare – attraverso i testimoni prodotti – che la rete relazionale cui essa fa riferimento non è in nulla inferiore a quella che potrebbe presentare il presunto sposo. Anche se la donna parte svantaggiata sul piano fa-

miliare (priva com'è di una protezione maschile davvero efficace), ciò non significa che essa sia socialmente inferiore rispetto allo sposo e, dunque, in qualche misura meno credibile. I testimoni che essa è in grado di produrre (alcuni legati a lei da legami parentali, altri semplici amici, vicini o conoscenti) sono persone rispettabili, dotate di mezzi magari modesti, ma sufficienti a mantenere un tenore di vita onorevole: proprio questa loro condizione rende conto della condizione di Chiara. Così come i suoi referenti sono rispettabili, allo stesso modo lo è la donna e, di conseguenza, le affermazioni sue e la testimonianza di sua madre sono degne della massima fede²⁸.

Il dono dell'anello

Come ulteriore riprova dell'avvenuto matrimonio, Lucia ricorda anche che «del anno medesimo et del mese di settembre, il ditto Bartolomio da novo acetete la ditta Chiara per sua moglie et la sposete con uno anello d'oro, qual è questo ch'io ora ho in dedo», ostendendo a conferma «unum anulum aureum cum lapidem rubeam». L'oggetto in questione era stato fornito dalla stessa Lucia, per sottolineare la rilevanza dello scambio delle promesse. Si trattava di un oggetto di qualche valore, che la famiglia possedeva probabilmente ormai da tempo e che più volte – in situazioni particolarmente gravose – era stato impegnato da Lucia e, successivamente, riscattato.

L'attenzione nei confronti dell'anello dovrebbe, nelle intenzioni della testimone, risultare elemento probante dell'avvenuta unione tra i due. Derivato dalla tradizione romana e successivamente recepito da quella germanica, l'anello inizia a divenire elemento rituale di notevole rilievo a partire dal XIII secolo, in

concomitanza con il suo utilizzo in ambito religioso, a significare le nozze mistiche della monaca con Cristo²⁹. Nelle narrazioni matrimoniali conservate presso l'archivio della Curia veronese, l'anello torna più volte come elemento narrativo, a sottolineare la pubblicità data allo scambio delle promesse e – generalmente – il fatto che le stesse avevano “creato” un legame matrimoniale effettivo e indissolubile³⁰.

La presenza di questo elemento narrativo tende, tra l'altro, a crescere proprio negli anni successivi il Concilio, in un periodo, cioè, in cui i giudici iniziano – anche se lentamente – a cercare prove diverse, rispetto al passato, dell'avvenuta cerimonia. Gli elementi di contorno, poco a poco, vengono a far parte delle narrazioni di sposi presunti e di testimoni: essi sono necessari per rafforzare la descrizione dello scambio delle parole rituali, anche se – a Verona – non diverranno mai sostitutivi delle stesse³¹.

Nel caso in esame, tuttavia, vi sono delle note stridenti: l'anello non è stato portato da Bartolomeo. Esso appartiene a Lucia che, evidentemente, lo ha solo momentaneamente prestato ai due “sposi” per solennizzare lo scambio delle promesse. Al momento del processo, tra l'altro, l'anello è ancora al dito della madre della presunta sposa, che – da parte sua – non è in grado di mostrare un anello proprio: segno evidente, si direbbe, che gli sforzi di Lucia non hanno avuto buon esito. La ritrosia di Bartolomeo non è stata vinta. Nessun oggetto tangibile testimonia l'effettiva esistenza del legame.

Padri e figli

A questo punto, a Chiara non resta che insistere su di un altro elemento: l'atteggiamento del “marito” ri-

spetto ai bambini nati nel corso degli anni. In questo caso, le testimonianze che la donna è in grado di presentare sono abbastanza circostanziate.

Antonio Rossi, originario di Milano ma da qualche anno residente a Verona, ricorda che, dopo la morte del proprio figlio, aveva cercato qualche fanciullo da affidare alla moglie. Da una serva (non meglio identificata) gli era stato consegnato un bambino. Da Bartolomeo, dopo qualche giorno, Antonio era venuto a sapere che si trattava del figlio suo e di Chiara; e proprio Bartolomeo si era fatto carico delle spese per il lattante, fintanto che lo stesso era sopravvissuto.

Il già ricordato Giovan Battista Casotti era stato incaricato da Bartolomeo di trovare una balia per il primo figlio della coppia e sa per certo che il padre si era spesso recato a trovare il bambino, per assicurarsi che crescesse bene. Ancora, Elisabetta Bertolina, lontana parente di Chiara, si dice sicura del fatto che i tre bambini – ormai deceduti – erano stati mantenuti da Bartolomeo, che aveva provveduto a trovare loro una balia³².

Dunque: i bambini non erano stati abbandonati. Al contrario, il padre aveva cercato di assicurare loro una buona sistemazione, controllando la situazione in prima persona e presentandoli sempre come figli suoi e di Chiara.

Anche in questo caso, però, Chiara è, per così dire, “fuori tempo massimo”. La relazione sessuale, di cui i bambini erano la prova più evidente, e che in epoca pre-tridentina aveva a lungo rappresentato una delle più forti presunzioni di matrimonio, inizia ora a essere osservata in modo diverso dai giudici ecclesiastici. Poco a poco, la copula carnale prende «quel significa-

to di perfezionamento del vincolo che le era stato attribuito fin dai tempi di Graziano»³³. Non solo: il rapporto sessuale pre-matrimoniale o comunque non inserito in un legame certo, iniziò a essere considerato in modo sempre più negativo. Poco a poco, «con un sistema di procedure sia pubbliche che segrete la giustizia ecclesiastica post-tridentina cercò di trasmettere ai fedeli il senso di colpa e di peccato associato ai comportamenti sessuali al di fuori del matrimonio»³⁴. Poco a poco, la sessualità scompare dalle narrazioni processuali; la consumazione pre-matrimoniale viene a essere inscritta tra i peccati da punire con maggiore durezza, unendo, spesso, all'infamia della scomunica, quella del rito di penitenza pubblica³⁵.

Chiara ha, dunque, ben poche possibilità di vedere riconosciute le proprie richieste: i fatti che essa ha narrato presentano vari elementi problematici; e manca poi una testimonianza decisiva a suo favore.

In un contesto di tal genere, Bartolomeo ha buon gioco. Così, dopo aver negato con decisione le affermazioni della donna, e dopo aver assicurato di aver goduto i favori sessuali di Chiara, pagandola però come una qualsiasi prostituta, ecco che egli sferra il colpo decisivo: i testimoni presentati da Chiara sono stati comperati e, in ragione di ciò, la causa dovrebbe ora essere trasferita al tribunale penale del Maleficio³⁶, obbligando la donna a rispondere del reato di falsa testimonianza.

A riprova della veridicità delle sue parole, Bartolomeo presenta a sua volta dei testimoni. Il primo di questi è certo il più interessante: si tratta di Agnese, madre di Bernardino, uno dei testimoni di Chiara³⁷. La donna, sessantasettenne, sa per certo che il figlio avrebbe ricevuto da Dionisio del denaro (34 grossi),

«una baretta et una cintura da spada». A confermare la sua deposizione provvedono altri due testimoni: Pellegrino figlio del fu Antonio di San Zenone, e Domenico *garzador* di San Pietro Incarnario. Altri due testimoni (Perino di Negarine e Cristoforo di Negarine) sostengono di non sapere nulla. L'accusa di Bartolomeo, corroborata dalla deposizione della madre del teste, è estremamente grave. Come evidenzia infatti una legge emanata dal Consiglio veneziano nel 1542, coloro che avessero testimoniato il falso sarebbero stati puniti duramente: con il taglio della mano destra e della lingua nei casi meno gravi, con la morte se la loro deposizione avesse a sua volta causato l'uccisione di un innocente³⁸.

A completare la documentazione, Bartolomeo produce a sua volta alcuni *capitula*, all'interno dei quali ribadisce di aver avuto rapporti sessuali retribuiti con Chiara e (come, del resto, era stato "previsto" dalla donna) insinua una serie di dubbi sull'onestà della parte attrice, accusandola di essersi accompagnata con altre persone e di aver addirittura avuto (cosa assai più grave) ripetuti rapporti sessuali con i propri consanguinei.

La sentenza

A questo punto, il quadro processuale è ormai completo. La posizione di Chiara risulta estremamente debole. La donna non è stata in grado di provare con una certa sicurezza l'avvenuto scambio delle promesse con Bartolomeo; e, d'altro canto, l'eventuale matrimonio non avrebbe tenuto affatto conto delle normative tridentine in materia. Inoltre, la sua reputazione viene messa in dubbio dal presunto marito e, cosa assai più pericolosa, Bartolomeo denuncia irre-

golarità gravi nella "costruzione" processuale di Chiara e del suo procuratore.

Il 4 febbraio 1568 il vicario vescovile, Filippo Stridonio, legge pubblicamente la sentenza³⁹. Il matrimonio tra Chiara e Bartolomeo non sussiste: mancano prove certe dell'esistenza di tale legame. Le spese processuali vengono addebitate a Chiara, mentre Bartolomeo viene assolto da ogni addebito a suo carico⁴⁰.

La vicenda di Chiara e Bartolomeo si conclude qui. Non sappiamo se l'uomo abbia poi dato seguito alle sue minacce, rivolgendosi al tribunale del Maleficio e denunciando Dionisio per la corruzione dei testimoni, né sappiamo che fine abbiano fatto, poi, Chiara e il bambino che di lì a poco avrebbe dovuto partorire. È possibile che i due protagonisti abbiano trovato una qualche forma di accordo, che Bartolomeo abbia accettato di farsi carico anche del nascituro. Oppure, esasperato dal processo, è possibile che egli si sia definitivamente allontanato da Chiara e dalla sua famiglia.

Ricorrendo allo strumento processuale, la donna deve aver fatto le sue considerazioni: oramai fuori dal mercato matrimoniale, "legata" a Bartolomeo ma senza le formalità necessarie, Chiara aveva deciso di giocare il tutto per tutto. Probabilmente, nel fare le proprie considerazioni, essa non aveva tenuto conto delle trasformazioni che il Concilio di Trento andava poco a poco introducendo in ambito processuale, della sempre minore disponibilità dei giudici nei confronti delle situazioni irregolari che venivano loro sottoposte⁴¹. In questo senso, allora, la sua era una causa persa sin dal principio: un disperato tentativo di essere reintrodotta in quel "circuito dell'onore" al quale Bartolomeo l'aveva – ormai definitivamente – sottratta.

NOTE

.....

Sigle

ASCDVr = Archivio Storico della Curia e Diocesi di Verona

ASVr = Archivio di Stato di Verona

1 ASCDVr, Matrimoniorum, processi, b. 10 (1567): Chiara figlia del fu Perino Dionisi di Castelrotto di Negarine vs. Bartolomeo figlio di Giovanni Barberi di Fumane.

2 In antico regime la mortalità infantile era estremamente elevata (C.M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna 1995, pp. 148-159).

3 Come vedremo meglio più oltre, in questa fase storica – nonostante il Concilio di Trento avesse fornito indicazioni ben precise relativamente alle modalità di celebrazione del matrimonio – in ampie aree della penisola italiana vigeva ancora una situazione di incertezza relativamente alle forme da seguire per la celebrazione del sacramento.

4 Per una panoramica generale sul materiale processuale conservato presso l'archivio della Curia vescovile veronese, si rimanda a V. CHILESE, *La coppia, la famiglia, l'onore nella documentazione di un tribunale ecclesiastico nel Cinquecento veneto*, «Studi Storici Luigi Simeoni», XLVIII (1998), pp. 81-106.

5 Sintomatica la narrazione proposta, nel 1547, da Angela, madre di Elisabetta del Signor di contrada San Zeno in Oratorio di Verona. La famiglia di Elisabetta cerca di ottenere dal vicario vescovile il riconoscimento del matrimonio tra la ragazza e Ceruto dei Ceruti di Polidoro. La testimonianza della madre ripercorre i momenti salienti del rapporto tra i due giovani e si sofferma, in particolare, su una richiesta avanzata da Ceruto nei confronti del padre della giovane: «Venne anchora detto Ceruto e, chiamato detto mio marito, disse: “Compare (dicens ditto Cerus è nostro compadre) aprimi l'usso, che se li ho fatto vergogna li voglio far honor”, per il che mio marito li parette l'uscio et esso Ceru, venuto in casa, disse voler sposar essa mia figliola». ASCDVr, Matrimoniorum, processi, b. 5 (1543-1547): Elisabetta figlia di mastro Battista *scartezin* de Signorini di contrada San Zeno in Oratorio di Verona vs. Ceruto dei Ceruti Polidoro. Allo stesso modo, in una causa risalente al 1579, Francesco parente in secondo grado di Domenica da Sant'Ambrogio, “invita” Francesco Nascimbeni a sposare la giovane (con la quale ha avuto ripetuti rapporti sessuali) con queste parole: «Bisogna che tu sposi la Domenica et ti risolvi venire a una, perché non fui mai in locho del mondo che non volesse che l'honor mio fusse salvo, cossì voglio ancho adesso». ASCDVr, Matrimoniorum, processi, b. 14:

Domenica Righetti vs. Francesco Nascimbeni detto Sbireto di Sant'Ambrogio (1579).

6 S. CAVALLO - S. CERUTTI, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni Storici», xv (1980), n. 44, p. 350.

7 Quello di Bartolomeo non è, in realtà un atteggiamento singolare: molto spesso le unioni matrimoniali tra giovani venivano tenute segrete, generalmente su richiesta dell'uomo, spesso per motivi di natura economica (per esempio qualora non si volesse perdere il diritto alla successione ereditaria) o nel tentativo di risolvere tensioni interne alla famiglia (per esempio nei casi di opposizione paterna al matrimonio del figlio). Sul tema si veda: D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001, pp. 193-197; A.M. LAZZERI - S. SEIDEL MENCHI, «Evidentemente gravida». «Fides oculata», voce pubblica e matrimonio controverso in *Valsugana (1539-1544)*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal xiv al xviii secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna 2001, in particolare alle pp. 317-318.

8 I *capitula* rappresentano un elemento basilare nella costruzione istruttoria del fascicolo processuale. Si tratta di una narrazione dei fatti, resa dalla parte attrice, e verbalizzata sotto forma di *positiones*, cioè di affermazioni suddivise per punti. A esse era tenuto a rispondere il convenuto, sotto giuramento, utilizzando la formula *credit* o *non credit*. Queste stesse affermazioni erano la base anche degli interrogatori cui venivano sottoposti i testimoni prodotti dalla parte attrice; sul tema si veda LOMBARDI, *Matrimoni...*, pp. 146-147; B. BORELLO, *Lo spazio di un matrimonio: cose e contese tra marito e moglie (secc. xvii-xviii)*, «Quaderni Storici», xli (2006), n. 121, in particolare pp. 74-75.

9 I procuratori, nelle cause matrimoniali discusse presso il tribunale vescovile, rappresentano elementi di estrema rilevanza. Essi sono degli avvocati, specializzati nel diritto canonico, accreditati presso la Curia. Quando la causa veniva intentata da persone non abbienti, i procuratori venivano assegnati d'ufficio ai contendenti. Il loro compito era molto delicato: essi seguivano infatti la parte convenuta e la parte attrice in ogni momento del procedimento, impostavano la linea offensiva o difensiva, “suggerivano” la preparazione dei *capitula* e intervenivano nella scelta dei testimoni. In qualche misura, come vedremo meglio anche più oltre, essi determinavano quindi la struttura e lo stesso iter del processo, adattandoli sia in base alle specifiche esigenze del loro assistito, sia in relazione alla sensibilità del giudice.

10 In questo caso, il giudice è Filippo Stridonio. Si tratta di una figura assai rilevante all'interno del tribunale vescovile veronese. Già vicario vescovile e giudice del tribunale ecclesiastico con Gian Matteo Giberti (a partire, in particolare dal 1537), si era ritirato – dopo la morte del vescovo – a Venezia. Quindi, era stato chiamato dal successore di Giberti (il vescovo Bernardo Navagero) nuovamente a Verona, dove aveva ripreso la propria attività di giudice (A. FASANI, *Verona durante l'episcopato di Gian Matteo Giberti*, in *Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542*, a cura di A. Fasani, Vicenza 1989, pp. xcvii-xviii).

11 S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano 2003, pp. 62-63.

12 Testimonianza resa da Perino figlio di Francesco della Bertolina di Negarine.

13 Si veda la deposizione di Bernardino figlio del fu Giovan Pietro Casotti di Verona (residente, al tempo del processo, a Cremona) e di Perino figlio di Bartolomeo della Volta di Castelrotto. L'importanza della buona fama può essere meglio compresa se si consideri una causa del 1547: Caterina figlia del fu Lorenzo de Remondini di Pesena vs. Gallo figlio di Bartolomeo sarto dello stesso luogo (ASCDVr, Matrimoniorum, processi, b. 5 (1543-1547), 1547 settembre 23). In questo caso Caterina si trova nella necessità di ribadire la propria buona fama per compromettere la linea difensiva scelta da Gallo, che accusa la donna di essere considerata pubblicamente alla stregua di una meretrice. La strategia di Gallo sembra essere facilitata dalla situazione familiare della donna, orfana di padre e priva anche di fratelli maschi (o altre figure familiari di rilievo) in grado di offrirle una qualche forma di protezione e di salvaguardia.

14 LOMBARDI, *Matrimoni...*, p. 180. In casi come quello fiorentino, i giudici vescovili si attenevano, in realtà, alle indicazioni fornite già nel XII secolo da Alessandro III, secondo il quale, in mancanza di testimoni o a fronte di testimonianze molto contraddittorie, era necessario tentare di dimostrare l'esistenza di un legame matrimoniale attraverso tutta una serie di segni: la coabitazione, il comportarsi come marito e moglie, la fama, il dono dell'anello nuziale (A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, Paris 1891, I, pp. 189 e seguenti).

15 Gli esempi, in tal senso, sono estremamente numerosi. Così, per esempio, la causa promossa nel 1547 da Santa figlia di Gian Matteo Tombolino di Minerbe contro Francesco figlio di

Bernardino Sevaroli di Cerea, è tutta incentrata sulla dimostrazione del fatto che lo scambio delle promesse matrimoniali era stato fatto dai due interessati, consapevolmente, senza costrizioni e alla presenza di alcuni testimoni. I testimoni presentati dalla donna descrivono infatti assai accuratamente la cerimonia, soffermandosi in particolare sulle parole della promessa (che erano state pronunciate da Antonio di Cerea, amico della coppia); sulla chiara adesione dei due sposi; sul numero e sulla qualità (*fidedigni*) dei testimoni presenti alla cerimonia (ASCDVr, Matrimoniorum, processi, b. 5 (1543-1547), 1547 aprile 18).

16 A questo proposito, Silvana Seidel Menchi ipotizza tempi abbastanza lunghi per la ricezione del modello matrimoniale tridentino (circa un secolo: S. SEIDEL MENCHI, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in *Matrimoni in dubbio...*, p. 56).

17 Sulla base della dottrina precedente, il Concilio di Trento aveva ribadito la centralità del libero consenso degli sposi per la realizzazione del sacramento del matrimonio (per una sintesi del dibattito tridentino si veda LOMBARDI, *Matrimoni...*, pp. 101-118 e bibliografia ivi citata).

18 Le 'belle parole', nella documentazione veronese, sono le parole attraverso le quali gli sposi scambiano reciprocamente il consenso. Le formule rituali (appunto, le "belle parole") potevano essere pronunciate direttamente dagli sposi oppure da un uomo (il padre di uno dei due, un parente, un vicino) cui si riconosceva una particolare autorità.

19 Su Giberti e sul suo pensiero: A. PROSPERI, *Tra evangelismo e controriforma. G.M. Giberti (1495-1543)*, Roma 1969.

20 Sul tema si veda CHILESE, *La coppia...*, pp. 85-89.

21 Non è certo un caso, in tal senso, la presenza del giudice Filippo Stridonio: il suo richiamo a Verona (dopo alcuni anni di permanenza a Venezia) sembra infatti sottintendere il desiderio, da parte del nuovo vescovo, di riprendere l'opera portata avanti da Giberti, servendosi – nello specifico della gestione del tribunale – di una sensibilità già acquisita e, probabilmente, in buona parte già nota alla popolazione locale. È possibile che, in tal modo, il nuovo vescovo intendesse creare i presupposti per una transizione meno "dolorosa" verso le norme tridentine.

22 Il rapporto esistente tra le testimonianze rese dalle varie parti in causa, e le modalità di costruzione delle stesse, è senza dubbio problematico, e deve essere considerato con estrema attenzione. Sul tema si rimanda alle osservazioni avanzate da S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi*

nemici. *La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2000, pp. 59-68, e da M. BELLABARBA, *Nobiltà, giustizia e letteratura. Un processo per adulterio a Verona nel tardo Cinquecento*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. Chiodi e C. Povoło, Verona 2004, pp. 311-348.

23 In questo caso, in effetti, l'impressione che si ricava dalle carte processuali è che la segretezza del matrimonio sia in realtà una scusa, dietro alla quale si nasconde la volontà – da parte di Bartolomeo – di mantenere in vita una frequentazione sessuale non vincolante.

24 Prima del Concilio di Trento, il matrimonio è considerato clandestino quando venga celebrato senza alcuna forma di pubblicità. Dopo il Concilio, viene definito segreto il matrimonio celebrato con l'omissione delle formalità previste, alla presenza del parroco e previa autorizzazione dell'autorità vescovile. Generalmente, questi matrimoni venivano celebrati per ovviare ai problemi che potevano insorgere a causa dell'opposizione delle famiglie o il desiderio di evitare scandalo pubblico nel caso in cui una coppia, generalmente reputata già sposata, in realtà non fosse tale (A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993, pp. 387-388).

25 Sulle modalità con le quali “leggere” i documenti prodotti nei processi matrimoniali, si vedano le osservazioni avanzate da SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali...*, pp. 59-86.

26 *Barba*, nel dialetto veronese, è lo zio. In questo caso sembra che Chiara utilizzi una forma plurale del termine, riferendosi dunque agli zii o, più genericamente, ai parenti maschi.

27 LOMBARDI, *Matrimoni...*, p. 76.

28 In questo senso, non è forse casuale che l'unico testimone presentato come amico di Bartolomeo (si tratta, comunque, sempre di un teste a favore della donna) sia anche l'unico ad avere un passato “burrascoso”. Si tratta di Giovan Battista Casotti, soldato residente a Sant'Andrea, in passato bandito da Verona per aver ferito, durante una rissa, un tessitore.

29 G. ZARRI, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, pp. 270-282.

30 Particolarmente significativa una vicenda risalente al 1541: nel tentativo di dimostrare la validità del matrimonio tra Polissena di Desenzano e Gabriele bergamasco (la cui esistenza viene messa in dubbio da un altro pretendente della donna, Giacomo), un testimone racconta che, dopo lo scambio delle promesse e «inanti che se ne andasse a tavola, messer Gabriele condusse la

dicta Polixena fora di un usso verto appresso la riva del lago, et presa per la mano dicta madonna Polixena la sposete cum quatro over cinque anelli» (ASCDVr, Atti del tribunale ecclesiastico, b. 7: donna Polissena di Desenzano contro Giacomo figlio di Giovan Antonio Hospitis di San Marco; testimonianza di Francesco figlio del fu Antonio Bertolani abitante a Desenzano).

31 Si veda per esempio, la ricca descrizione proposta dai parenti di Caterina, presunta sposa di Giuseppe Bettini (ASCDVr, *Matrimoniorum*, processi, b. 15: Pellegrina de Cozzi di Vago di Lavagno vs. Giuseppe figlio del fu Battista Bettini dello stesso luogo; 1581). Interessante anche, in una causa risalente al 1580, il ruolo rivestito da un anello e da un fazzoletto, doni e pegni d'amore, in uno scambio di promesse a distanza tra due giovani (ASCDVr, *Matrimoniorum*, processi, b. 14: Bartolomeo Bellini di Porto di Legnago vs. Lucia figlia di Michele Serzonesi dello stesso luogo; 1580).

32 Sul baliatico e sulla sua rilevanza nella società di antico regime si vedano i dati raccolti da M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Urbino 1988, pp. 367-387.

33 LOMBARDI, *Matrimoni...*, p. 217.

34 *Ivi*, p. 219.

35 *Ivi*, p. 218.

36 Il tribunale del Maleficio è il tribunale penale veronese. Esso è presieduto dal podestà di Verona (generalmente, un patrio veneziano inviato a dirigere le città di Terraferma con poteri assai ampi sul piano civile e amministrativo). Sul tema si veda C. POVOLO, *L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, pp. 108-111; C. POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di G. Chiodi e C. Povoło, Verona 2004, in particolare p. 124, nota 65.

37 Bernardino, amico del fratello di Chiara, aveva raccontato in giudizio di aver saputo dell'avvenuto matrimonio proprio da Bartolomeo, che gli avrebbe anche mostrato l'anello nuziale.

38 ASVr, Maleficio, b. 15, c. 246. il documento in questione è una copia tratta «ex libro novarum legum et ordinum diversorum Consiliorum venetiarum». La gravità del provvedimento viene giustificata dal fatto che coloro che testimoniano il falso «cum le falsità loro insidiano l'honor et le facultà et la vita delli homeni, confondeno et resisteno alla iustitia, liberando cum sa-

cramenti falsi li delinquenti dal coltello di quella». Il fenomeno, stando a quanto denunciato dal testo, doveva essere in aumento, venendo così a rappresentare un grave problema per l'amministrazione della giustizia in tutto il territorio della Terraferma.

39 La sentenza doveva essere letta ad alta voce («pubblicata») dal vicario vescovile, alla presenza (non obbligatoria) delle due parti in causa. Nei trenta giorni successivi, essa sarebbe stata resa pubblica dall'attuario e, eventualmente, contestata (dando così origine, se vi fossero stati gli estremi, a un nuovo processo, generalmente celebrato presso un'altra sede vescovile). In linea di massima, le sentenze veronesi non contengono la motivazione, se non in rari casi (si veda LOMBARDI, *Matrimoni...*, p. 154). È inoltre utile ricordare che non tutte le cause matrimoniali si concludevano con una sentenza. In molti casi, infatti, la vicenda veniva risolta in via stragiudiziale, arrivando a un accordo tra le parti in causa.

40 In linea di massima, il tribunale vescovile veronese chiamato a giudicare in materia matrimoniale, infligge pene lievi. Le

sentenze, infatti, di solito si limitano a indicare il tipo di comportamento che la coppia dovrà tenere dopo la fine del processo (pena, nel caso di mancato adempimento, la scomunica), precisando invece chi dovrà farsi carico delle spese processuali. In alcuni casi (ma nel Veronese gli esempi di questo genere sono pressoché nulli) la parte che fosse stata giudicata colpevole avrebbe dovuto compiere riti pubblici di espiazione, generalmente durante le messe domenicali. Un atteggiamento di tal genere è comprensibile se si tenga conto del fatto che il giudice «aveva tutto l'interesse a svolgere una funzione di mediazione, proprio per la specificità delle cause matrimoniali, che non dovevano punire il reo con sanzioni penali, ma accertare la validità o nullità di un vincolo (promessa o matrimonio che fosse) o la liceità della separazione. Non bisogna poi dimenticare che a esercitare il ruolo di giudice era il vicario del vescovo: giudicare significava anche svolgere azione pastorale» (LOMBARDI, *Matrimoni...*, p. 156).

41 Sul tema si veda SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali...*, p. 91.